



ATTO COSTITUTIVO dell'ente CUORI APERTI - organizzazione di volontariato

Il giorno 6 giugno, alle ore 20, nel Comune di PONTEY in FRAZ. BANCHET N.38 con la presente scrittura privata si sono riuniti i sig.ri:

1. VALENTINA TONELLI nata a AOSTA (AO) il 24 MARZO 1987 residente a CHAMBAVE codice fiscale TNLVNT87C64A326F
2. ELISABETTA VESTENA nata a AOSTA (AO) il 2 agosto 1978 residente a GIGNOD codice fiscale VSTLBT78M42A326S
3. ANDREA CAMPINI nato a AOSTA (AO) il 18 novembre 1972 residente a SAINT-VINCENT codice fiscale CMPNDR72S18A326C
4. HENRY NGUZOR nato a AGBOR (NIGERIA) il 7 agosto 1997 residente a SAINT-VINCENT codice fiscale NGZHRY97M07Z335R
5. ELENA DICERTO nata a TAURIANOVA (RC) il 16 dicembre 1951 residente a CHARVENSOD codice fiscale DRCLNE51T56L063V
6. ATTILIO CESARINO VESTENA nato a AOSTA (AO) il 6 marzo 1944 residente a CHARVENSOD codice fiscale VSTTLC44C06A326U
7. CECILIA VESTENA nata a AOSTA (AO) il 6 aprile 1975 residente a SAINT-VINCENT codice fiscale VSTCCL75D46A326C

per costituire l'organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 parzialmente abrogata dal Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 e successive modificazioni, della Legge del 06 giugno 2016 n. 106, del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

ART. 1 L'organizzazione di volontariato ha la sede legale nel Comune di PONTEY, in FRAZ. BANCHET N.38.

ART. 2 L'organizzazione di volontariato ha come scopo di promuovere e tutelare i diritti umani, la qualità della vita e le pari opportunità, di difendere gli individui dalla miseria economica, sociale e fisica e permettere loro di riscattarsi dalla violenza, dalla povertà e dalla malattia. Lo scopo è di concedere loro di vivere in modo dignitoso e gratificante, ispirati ai valori di giustizia sociale, d'integrità morale, di solidarietà, di responsabilità per se stessi, per la propria famiglia, la propria comunità e la propria nazione.

ART. 3 L'organizzazione di volontariato ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'organizzazione di volontariato ha come principi ispiratori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto, che fa parte integrante del presente atto costitutivo l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale, la democraticità della struttura, l'elettività, la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 5 I soci fondatori stabiliscono che, per il primo mandato di anni 3, il Consiglio direttivo è così composto:

- Sig.ra TONELLI Valentina, Presidente;
Sig.ra VESTENA Elisabetta, Vice-Presidente;
Sig. CAMPINI Andrea, Consigliere con funzioni di segretario;
Sig. NGUZOR Henry, Consigliere;
Sig. DICERTO Elena, Consigliere.

Gli eletti accettano le cariche.

Firme dei soci fondatori

Elisabetta V
attilio cesarino V

Valentina T
Elena D


E. D.
Elena D.

¹⁰ See, for example, the discussion of the 1992 Constitutional Convention in the *Constitutional Convention of 1992: The Final Report* (1993).

¹⁰ See *U.S. v. Karpis*, 274 U.S. 48 (1927), and *U.S. v. Goldfarb*, 274 U.S. 47 (1927).

THE JOURNAL OF CLIMATE

1. *Leucosia* (Leucosia) *leucosia* (L.) (Fig. 1)



STATUTO dell'ente CUORI APERTI - organizzazione di volontariato /ETS

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito l'ente, denominato **CUORI APERTI**, organizzazione di volontariato/ETS che assume la forma giuridica di ente del terzo settore.

L'organizzazione di volontariato, ha la sede legale in FRAZ. BANCHET N.38 nel comune di PONTEY (AO) e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta.

Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in particolare della Legge 11 agosto 1991, n. 266 parzialmente abrogata dal Dlgs. del 3 luglio 2017 n. 117, della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 e successive modificazioni, della Legge del 06 giugno 2016 n. 106, del Dlgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è di perseguire esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale, civile e culturale con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci senza scopo di lucro diretto e indiretto.

L'organizzazione di volontariato ha come scopo di promuovere e tutelare i diritti umani, la qualità della vita e le pari opportunità, di difendere gli individui dalla miseria economica, sociale e fisica e permettere loro di riscattarsi dalla violenza, dalla povertà e dalla malattia. Lo scopo è di concedere loro di vivere in modo dignitoso e gratificante, ispirati ai valori di giustizia sociale, d'integrità morale, di solidarietà, di responsabilità per se stessi, per la propria famiglia, la propria comunità e la propria nazione.

L'organizzazione ha per oggetto:

- La cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni.
- L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato svolte con spirito cristiano.

L'organizzazione intende svolgere le seguenti attività:

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: l'associazione intende operare in Africa, in particolar modo in Nigeria nella zona di Delta State.

- a) svolgere direttamente, o in partnership con altri soggetti senza scopo di lucro, attività di cooperazione allo sviluppo;
- b) presidiare direttamente i lavori svolti dall'associazione nei suddetti Paesi;
- c) avviare direttamente o indirettamente, anche tramite gli strumenti dei mass media, l'editoria, la stampa e le conferenze, le iniziative di raccolta fondi e di solidarietà in favore di specifici progetti di cooperazione e sostegno;
- d) amministrare detti e altri fondi, destinandoli ai progetti indicati dai donatori, siano essi gestiti in proprio o da altri enti, comunità, associazioni operanti a favore dei bisogni delle popolazioni meno fortunate, anche se le loro sedi fossero all'estero;
- e) istruire, inviare e sostenere personale qualificato nei Paesi in via di sviluppo, a sostegno di progetti di assistenza già esistenti o da ristrutturare e avviare;
- f) realizzare e finanziare progetti di sostegno e di aiuto ai missionari collaborando alla realizzazione di progetti di enti e associazioni missionarie, aventi medesime finalità;
- g) organizzare campagne di sensibilizzazione e/o incontri di informazione su diverse tematiche come ad esempio igienico-sanitarie, l'alimentazione, la prevenzione nei Paesi in via di sviluppo.



Le 25 octobre 1918 à la suite d'un décret du Gouvernement de l'Armistice

l'Assemblée Municipale de la Ville d'Aossé a décreté la sécession de la commune d'Aossé et la création d'une commune nouvelle nommée "Aossé-les-Mines".

Le décret de sécession a été décreté le 25 octobre 1918 et a été mis en application le 1er novembre 1918.

Le décret de sécession a été décreté le 25 octobre 1918 et a été mis en application le 1er novembre 1918.

Le décret de sécession a été décreté le 25 octobre 1918 et a été mis en application le 1er novembre 1918.

Le décret de sécession a été décreté le 25 octobre 1918 et a été mis en application le 1er novembre 1918.

Le décret de sécession a été décreté le 25 octobre 1918 et a été mis en application le 1er novembre 1918.

Le décret de sécession a été décreté le 25 octobre 1918 et a été mis en application le 1er novembre 1918.

Le décret de sécession a été décreté le 25 octobre 1918 et a été mis en application le 1er novembre 1918.

Le décret de sécession a été décreté le 25 octobre 1918 et a été mis en application le 1er novembre 1918.

Le décret de sécession a été décreté le 25 octobre 1918 et a été mis en application le 1er novembre 1918.

Le décret de sécession a été décreté le 25 octobre 1918 et a été mis en application le 1er novembre 1918.

Le décret de sécession a été décreté le 25 octobre 1918 et a été mis en application le 1er novembre 1918.

Le décret de sécession a été décreté le 25 octobre 1918 et a été mis en application le 1er novembre 1918.



ATTIVITA' CULTURALI

- 
- h)sviluppare iniziative nell'ambito della formazione umana e cristiana, della comunione fraterna, dell'evangelizzazione e del recupero e sostegno di persone e famiglie che tornano o si avvicinano alla vita cristiana;
 - i) organizzare convegni, ritiri, accoglienza di gruppi, corsi di formazione, incontri di preghiera e altre iniziative similari;
 - j) organizzare serate di approfondimento su tematiche di attualità
 - k) proporre attività di intrattenimento per bambini e ragazzi

ART. 3 (Ammissione e perdita di qualifica di socio)

Sono soci:

- tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente;
- le persone giuridiche private (no pubbliche) purché siano associazioni di persone costituite per il perseguitamento di finalità senza scopo di lucro e non siano prevalenti rispetto alle persone fisiche.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente.

L'eventuale diniego deve essere motivato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci che sulla base delle diverse motivazioni espresse decide in via definitiva.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- intervenire e votare in Assemblea;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- dimettersi;
- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti;

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e non possono essere retribuite in alcun caso neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 5 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice-presidente.



Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate con le stesse modalità previste all'art. 4.

ART. 6 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata ai soci tramite lettera, fax, e-mail o sms almeno 7 giorni prima.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse più di 3 deleghe per ciascun socio.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- approvare il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approvare la relazione delle attività svolte e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7;
- approvare gli indirizzi e il programma proposti dal Consiglio direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- stabilire l'ammontare della quota sociale annuale.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- la discussione della proposta di modifica dello statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 7 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata tramite lettera, fax, e-mail o sms almeno 5 giorni prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ognqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un membro del consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.



Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Compete al Consiglio direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- mettere in atto le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente e il Vice-presidente;
- nominare il Segretario;
- accogliere le domande degli aspiranti soci o respingerle con motivazione;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

ART. 8 (Presidente e Vice-presidente)

Il Presidente e il Vice-presidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente.

ART. 9 (Il Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'organizzazione.

E' preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'organizzazione.

Compete al Segretario:

- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 10 (Patrimonio e proventi)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

- quote e contributi ordinari dei soci stabiliti dall'Assemblea;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

Il est à noter que les deux dernières années, le taux de mortalité a été très élevé dans la population de la vallée d'Aoste. Cela est dû à la présence de deux épidémies de grippe qui ont causé de nombreux décès. La grippe a été particulièrement virulente en 1918 et 1919, et a causé la mort de plusieurs milliers de personnes dans la vallée d'Aoste.

Le taux de mortalité a également été élevé dans la population de la vallée d'Aoste en 1920 et 1921, mais pour des raisons différentes. En effet, la grippe n'a pas été la cause principale de la mortalité dans la vallée d'Aoste pendant ces deux dernières années. La cause principale de la mortalité a été la grippe espagnole, qui a causé de nombreux décès dans la vallée d'Aoste.

Le taux de mortalité a également été élevé dans la population de la vallée d'Aoste en 1922 et 1923, mais pour des raisons différentes. En effet, la grippe n'a pas été la cause principale de la mortalité dans la vallée d'Aoste pendant ces deux dernières années. La cause principale de la mortalité a été la grippe espagnole, qui a causé de nombreux décès dans la vallée d'Aoste.

Le taux de mortalité a également été élevé dans la population de la vallée d'Aoste en 1924 et 1925, mais pour des raisons différentes. En effet, la grippe n'a pas été la cause principale de la mortalité dans la vallée d'Aoste pendant ces deux dernières années. La cause principale de la mortalité a été la grippe espagnole, qui a causé de nombreux décès dans la vallée d'Aoste.

Le taux de mortalité a également été élevé dans la population de la vallée d'Aoste en 1926 et 1927, mais pour des raisons différentes. En effet, la grippe n'a pas été la cause principale de la mortalité dans la vallée d'Aoste pendant ces deux dernières années. La cause principale de la mortalité a été la grippe espagnole, qui a causé de nombreux décès dans la vallée d'Aoste.

Le taux de mortalité a également été élevé dans la population de la vallée d'Aoste en 1928 et 1929, mais pour des raisons différentes. En effet, la grippe n'a pas été la cause principale de la mortalité dans la vallée d'Aoste pendant ces deux dernières années. La cause principale de la mortalité a été la grippe espagnole, qui a causé de nombreux décès dans la vallée d'Aoste.

Le taux de mortalité a également été élevé dans la population de la vallée d'Aoste en 1930 et 1931, mais pour des raisons différentes. En effet, la grippe n'a pas été la cause principale de la mortalité dans la vallée d'Aoste pendant ces deux dernières années. La cause principale de la mortalité a été la grippe espagnole, qui a causé de nombreux décès dans la vallée d'Aoste.

Le taux de mortalité a également été élevé dans la population de la vallée d'Aoste en 1932 et 1933, mais pour des raisons différentes. En effet, la grippe n'a pas été la cause principale de la mortalité dans la vallée d'Aoste pendant ces deux dernières années. La cause principale de la mortalité a été la grippe espagnole, qui a causé de nombreux décès dans la vallée d'Aoste.

Le taux de mortalité a également été élevé dans la population de la vallée d'Aoste en 1934 et 1935, mais pour des raisons différentes. En effet, la grippe n'a pas été la cause principale de la mortalité dans la vallée d'Aoste pendant ces deux dernières années. La cause principale de la mortalité a été la grippe espagnole, qui a causé de nombreux décès dans la vallée d'Aoste.

Le taux de mortalité a également été élevé dans la population de la vallée d'Aoste en 1936 et 1937, mais pour des raisons différentes. En effet, la grippe n'a pas été la cause principale de la mortalité dans la vallée d'Aoste pendant ces deux dernières années. La cause principale de la mortalité a été la grippe espagnole, qui a causé de nombreux décès dans la vallée d'Aoste.

Le taux de mortalité a également été élevé dans la population de la vallée d'Aoste en 1938 et 1939, mais pour des raisons différentes. En effet, la grippe n'a pas été la cause principale de la mortalité dans la vallée d'Aoste pendant ces deux dernières années. La cause principale de la mortalité a été la grippe espagnole, qui a causé de nombreux décès dans la vallée d'Aoste.



- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali quali fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto previsto dalle leggi vigenti.

ART. 11 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

I proventi delle attività non possono essere in nessun caso ripartiti tra gli associati. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 12 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nel caso in cui ciò non avvenisse per due riunioni consecutive, la decisione sarà valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti presenti.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione i beni che residuano al termine della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 13 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legislazione nazionale e regionale in materia.

REGISTRATO A CHATILLON IL
7 GIU. 2018
N. 250 SERIE 3
AVVISO A FIANCO INDICAN ASSUNTO VERSATI CON Mod. F 23

REG. 200,00
Ced.
Lett.
Bollo. 128,00
T.S.
.....

L'ADDETTO
Maria Pia Gieman



